



<b>Direttive della CAV PP</b>	<b>D – 02/2012</b>	italiano
<b>Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza</b>		

Edizione del: 5 dicembre 2012  
Ultima modifica: prima edizione  
Destinatari: autorità di vigilanza secondo l'articolo 61 LPP

*La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:*

## **1. Scopo**

Le presenti direttive definiscono i requisiti minimi per il contenuto dei rapporti annuali pubblicati dalle autorità di vigilanza LPP.

## **2. Campo d'applicazione**

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP.

## **3. Requisiti minimi**

I rapporti annuali delle autorità di vigilanza devono contenere almeno le indicazioni seguenti. Le autorità di vigilanza possono completarli con ulteriori informazioni.

### **3.1 Basi legali**

- 3.1.1. Indicazione delle basi giuridiche dell'autorità di vigilanza (leggi, ordinanze, statuti, contratti, atti di fondazione, regolamenti ecc.)<sup>1</sup>
- 3.1.2. Indicazione delle convenzioni concluse con il/i Cantone/i

### **3.2 Organizzazione**

- 3.2.1 Organigramma dell'autorità di vigilanza
- 3.2.2 Indicazione degli organi dell'autorità di vigilanza e descrizione dei loro compiti e della loro composizione
  - Consiglio d'amministrazione, consiglio del concordato, commissione interparlamentare, organo di controllo, ufficio di revisione<sup>1</sup>
- 3.2.3 Indicazione dei collaboratori con un rapporto di mandato e descrizione dei loro compiti
  - Periti, consulenti, mandati esterni
- 3.2.4 Organizzazione dell'autorità
  - Descrizione della direzione (nomi, funzioni, qualifiche)
  - Numero di collaboratori con funzione di vigilanza e loro qualifiche
  - Numero complessivo di collaboratori
  - Equivalenti a tempo pieno (i mandatarci esterni vanno indicati separatamente)

---

<sup>1</sup> Elenco non esaustivo

3.2.5 Descrizione dell'organizzazione della vigilanza / sistema di controllo interno (SCI) / controllo della qualità

### 3.3 Conto annuale e rapporto dell'ufficio di revisione

3.4 **Dati statistici sugli istituti soggetti a vigilanza**  
(per i concordati questi dati vanno indicati per Cantone)

Numero degli istituti soggetti a vigilanza secondo l'articolo 3 OPP 1:

- Istituti registrati secondo l'articolo 48 LPP
- Istituti di previdenza non registrati e istituti dediti alla previdenza professionale. Va inoltre indicato se si tratta di istituti la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di istituti di libero passaggio o di istituti del pilastro 3a.

Vanno esposte e, se del caso, spiegate, la situazione attuale e le divergenze rispetto all'anno precedente.

### 3.5 Indicazioni sull'attività di vigilanza

- Indicazioni sulla ripartizione percentuale dell'attività di vigilanza<sup>2</sup> (p. es. esami dei regolamenti, fusioni, liquidazioni, verifiche dei conti annuali, ricorsi, amministrazione ecc.)
- Commento sull'attività di vigilanza nell'anno in esame nonché sulle tendenze e gli sviluppi
- Indicazioni sommarie su casi speciali e controversie giuridiche

## 4. Termine d'inoltrato

I rapporti annuali devono essere inoltrati alla CAV PP al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno d'esercizio.

## 5. Entrata in vigore

Le presenti direttive sono applicabili per la prima volta all'anno d'esercizio 2012.

5 dicembre 2012

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Il presidente, Pierre Triponez

Il direttore, Manfred Hüsler

---

<sup>2</sup> È possibile riportare delle stime